COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Provincia di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 18 DEL 30/01/2009

OGGETTO

Disposizioni applicative delle norme del D.L. 25.6.2008 N. 112, convertito dalla legge 6.8.2008 N. 133, per l'efficacia immediata della comunicazione di inizio delle attività commerciali.

L'anno duemilanove e questo dì trenta del mese di gennaio alle ore 13:00 in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza CHINI ADRIANO nella sua qualità di SINDACO.

Presenti n. 6 Assenti n. 4

CHINI ADRIANO	SINDACO	Presente
BETTI SILVIO	ASSESSORE	Presente
CANTINI ANDREA	ASSESSORE	Presente
CONTI NADIA	ASSESSORE	Presente
FALSETTI ANDREA	ASSESSORE	Assente
FOSSI EMILIANO	ASSESSORE	Assente
LIN HONGYU	ASSESSORE	Assente
MENGOZZI PIER NATALE	ASSESSORE	Assente
PILLOZZI SERENA	VICE SINDACO	Presente
SALVI STEFANO	ASSESSORE	Presente

Assiste il sottoscritto BALDI RODOLFO - SEGRETARIO GENERALE del Comune incaricato della redazione del verbale

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA

Oggetto: DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELLE NORME DEL D.L. 25.6.2008 N. 112, CONVERTITO DALLA LEGGE 6.8.2008 N. 133, PER L'EFFICACIA IMMEDIATA DELLA COMUNICAZIONE DI INIZIO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che:

- fra i Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino e Signa è stata approvata e sottoscritta una convenzione per l'esercizio associato delle funzioni riguardanti lo Sportello Unico per le attività produttive;

- fra gli stessi Comuni è stato avviato da diversi anni un percorso di omogeneizzazione delle procedure, della modulistica e della normativa e regolamentazione delle attività produttive che ha portato alla approvazione di un medesimo regolamento di igiene degli alimenti, della programmazione e disciplina delle attività dei punti esclusivi e non esclusivi di vendita della stampa quotidiana e periodica, delle ordinanze annuali di regolamentazione degli orari delle attività economiche, delle verifiche di compatibilità degli impianti stradali di distribuzione carburante, della regolamentazione dell'installazione di giochi leciti, del regolamento per l'esercizio del servizio di trasporto di persone mediante noleggio di veicoli con conducente e che sono in essere ulteriori atti di modifica ed adeguamento normativo;

Richiamata, in particolare, la deliberazione G.C. n. 102 del 15.4.2005, avente ad oggetto "Disposizioni di immediata applicazione delle modifiche alla Legge 241/1990 relativamente alla gestione dei procedimenti di competenza dello sportello Unico per le Attività Produttive", con specifico riguardo ai casi nei quali, ai sensi della legislazione vigente, qualora l'esercizio di un'attività privata è subordinato al rilascio di autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla - osta e altro atto amministrativo di consenso, comunque denominato, l'atto amministrativo previsto è sostituito con la denuncia/dichiarazione di inizio dell'attività (d.i.a.) da parte dell'interessato, secondo il disposto dell'art. 19 della Legge 7.8.1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il Decreto-Legge 25 giugno 2008 n. 112, nel testo convertito con Legge 6 agosto 2008 n. 133 e - in particolare - l'art. 38, per il quale *"Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio";*

Considerato che la predetta disposizione investe i tempi di efficacia della comunicazione di inizio attività presentata al Comune da parte dell'imprenditore del commercio ai sensi del Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 114 (recante la riforma organica del settore del commercio), per cui tale comunicazione è efficace decorsi trenta giorni dalla sua presentazione per:

- l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie (fino al limite di 150 o 250 mq) di un esercizio di vicinato in sede fissa, ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs. 114/98

- per l'esercizio di attività di commercio al dettaglio attraverso le cosiddette " forme speciali di vendita", ossia spacci interni, apparecchi automatici, vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori), ai sensi degli artt. 16,17,18 e 19 del medesimo D.Lgs. 114/98;

Considerato, inoltre, che anche la Legge Regionale Toscana 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio):

- prevede l'efficacia immediata delle comunicazioni di apertura di esercizi di vicinato e per l'esercizio delle "forme speciali di vendita", e, quindi, il superamento della limitazione temporale

costituita dalla efficacia differita dopo il trentesimo giorno, ma tali disposizioni normative regionali non risultano al momento efficaci in quanto subordinate al regolamento di esecuzione della stessa L.R. 28/2005 tuttora non emanato a distanza di quattro anni;

- a seguito delle modifiche intervenute con la successiva L.R. 29 maggio 2007 n. 34, ha previsto l'efficacia immediata delle comunicazioni di inizio attività solo per alcuni settori distributivi, come il commercio su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande;

Ricordato che la stessa dichiarazione di inizio di attività (d.i.a.) con effetto di notifica in materia di igiene degli alimenti (in sostituzione della pregressa autorizzazione sanitaria) è ad efficacia immediata per espressa previsione regionale (delibera G.R.T. n. 583 del 28.07.2008) per cui l'avvio concreto di un'attività commerciale nel settore merceologico "alimentare" ha tempi differenti nel completamento dei procedimenti amministrativi, con le immaginabili difficoltà operative per gli imprenditori economici interessati;

Considerato che – per le motivazioni fin qui esposte - l'art. 38 del D.L. 112/2008 rappresenta una immediata opportunità di innovazione delle procedure amministrative disciplinate dai Comuni, esprimendo un principio generale per le amministrazioni pubbliche per cui - nel definire le proprie procedure amministrative attinenti ai procedimenti di cui è titolare – gli Enti Locali possono applicare tale principio ormai consolidato ai procedimenti di avvio di attività commerciale di vicinato (ad eccezione delle medie e grandi strutture commerciali, che restano sottoposte al regime autorizzatorio);

Considerato inoltre che altri comuni della provincia ed in particolare il comune di Firenze hanno già attribuito efficacia immediata, fin dalla presentazione completa al comune, alle denunce di inizio di attività e comunicazioni relative al commercio al dettaglio su area privata in sede fissa ed alle forme speciali di vendita, per cui nell'area fiorentina si avrebbero, nelle more dell'emanazione del regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 28/2005 (Codice del commercio) e successive modificazioni ed integrazioni, prassi disomogenee, con confusione e disparità di trattamento degli operatori;

Ritenuto pertanto di soddisfare le condivise esigenze di semplificazione dei procedimenti amministrativi delle imprese del settore commerciale:

- eliminando possibili disparità di trattamento ed i casi di incertezza applicativa, sia per le imprese che per associazioni e professionisti incaricati, derivante da disposizioni non coincidenti nei tempi di acquisizione dell'efficacia;
- recependo gli aspetti innovativi del primo comma dell'art. 38, del citato D.L. n. 112/2008 immediatamente applicabili dai Comuni, attraverso la rilettura complessiva dei procedimenti che attengono l'avvio delle attività di impresa commerciale, non sottoposta ad autorizzazione ma a semplice dichiarazione/comunicazione di inizio attività;
- finalizzando tale scelta all'obiettivo di rendere effettiva e diretta la tutela immediata dell'impresa, soprattutto in una fase come l'attuale di gravi difficoltà economiche che investono il nostro Paese;
- conformando l'azione e le funzioni amministrative ai principi di efficacia, efficienza, economicità e pubblicità per i procedimenti di competenza comunale alla luce delle riforme contenute negli atti citati;

Ricordato che questo Ente, d'intesa con gli altri Comuni della Piana ed in accordo con tutti i Comuni del coordinamento provinciale SUAP, sta da anni operando un rilevante processo di semplificazione dei procedimenti amministrativi che attengono alle attività delle imprese, in particolare attraverso l'applicazione dell'istituto della d.i.a. a tutte le fattispecie autorizzatorie che non richiedano valutazioni discrezionali da parte della pubblica amministrazione, in base ai principi posti dalla ricordata Legge n. 241/90, ferme rimanendo ovviamente le forme ed i vincoli di controllo sia della completezza sia della veridicità dei dati ed informazioni rese con la presentazione della d.i.a.;

Dato atto che – per le finalità di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa cui tende il presente provvedimento – risulta pertanto necessario ed opportuno prevedere:

- l'efficacia immediata delle dichiarazioni di inizio delle attività commerciale di cui agli artt. 7 (esercizi di vicinato), 16 e seguenti (forme speciali di vendita) del citato D.Lgs. n. 114/1998, secondo le disposizioni già approvate con la citata Deliberazione G.C. n. 102 del 15.4.2005;

- la disapplicazione dei artt. 7, commi 1 e 2, e 26, comma 2, del vigente Regolamento comunale di polizia locale per il commercio, approvato con deliberazione consiliare n. 63 del 21.5.2001;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, in particolare, gli artt. 19 e 20;

Visto l'art. 117, comma 6, della Costituzione, nel testo risultante dalle modifiche di cui alla Legge Cost. n. 3/2001, per cui *"I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite ";*

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma primo, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 - TUEL), dando atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto con il presente provvedimento non sono assunti impegni di spesa ai sensi e per gli effetti del medesimo D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime, palese e favorevole;

D E L I B E R A

1)- di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, secondo le disposizioni già introdotte con la citata deliberazione G.C. n. 102 del 15.4.2005 ed in attuazione dei principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa di cui all'art. 38 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito con Legge 6.8.2008 n. 133, l'efficacia immediata, fin dalla presentazione al comune, delle dichiarazioni di inizio delle attività commerciale e comunicazioni di cui agli artt. 7 (esercizi di vicinato), 16 e seguenti (forme speciali di vendita) del D.Lgs. n. 114/1998, fatta salva la completezza ed il possesso dei requisiti di legge;

2)- di stabilire la disapplicazione dei corrispondenti artt. 7, commi 1 e 2, e 26, comma 2, del vigente Regolamento comunale di polizia locale per il commercio, approvato con deliberazione consiliare n. 63 del 21.5.2001;

3)- di dichiarare applicabili gli istituti di semplificazione più favorevoli all'interessato relativamente a tutti i procedimenti in corso alla data di approvazione del presente atto;

4)- di pubblicizzare tempestivamente i contenuti del presente provvedimento nelle forme più adeguate ed opportune, con particolare riguardo ad apposita informazione sul sito istituzionale dell'Ente;

5)- di procedere, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, alla trasmissione in elenco della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 124 e 125 del D.lgs n. 267/2000;

Successivamente la Giunta, con voti unanimi resi in forma palese, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del citato D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

****

file:
DELIBERA-DIA-COMMERCIO.doc

COMUNE DI CAMPI BISENZIO
- Provincia di Firenze -

Allegato alla deliberazione C.C./G.C.
_____/_____ del _____

Pareri ed attestazioni

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto:

Oggetto**: DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELLE NORME DEL D.L. 25.6.2008 N. 112, CONVERTITO DALLA LEGGE 6.8.2008 N. 133, PER L'EFFICACIA IMMEDIATA DELLA COMUNICAZIONE DI INIZIO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI**

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto, Dirigente del 3° Settore, esaminata la proposta di deliberazione suddetta, esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Campi Bisenzio, lì 28 gennaio 2009

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
(Dott. Emilio Di Lisio)

_____

file:
C:\PARERE-DELIBERE.doc

COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Provincia di Firenze

GM 18/2009

Letto, approvato e sottoscritto

PRESIEDE LA SEDUTA
CHINI ADRIANO
(SINDACO)

ASSISTE LA SEDUTA
BALDI RODOLFO
(SEGRETARIO GENERALE)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi;

Campi Bisenzio, lì .....

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione;

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Campi Bisenzio, lì .....

IL SEGRETARIO GENERALE

☐ Trattandosi di mero atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal ..... al .....

☐ E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3^ comma, del D.Lgs. n.267/2000 per il decorso di dieci giorni dalla pubblicazione.

Campi Bisenzio, lì .....

IL SEGRETARIO GENERALE

UFFICI DESTINATARI: COMMERCIO